

(N. 337-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 30 MARZO 1949

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 1949

Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge presentato dal Ministro Guardasigilli sull'aumento degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore mira a soddisfare una esigenza largamente sentita nel ceto forense: l'esigenza di adeguare al mutato costo della vita le tariffe dei professionisti legali.

La vostra Commissione, poco prima di ricevere il presente disegno di legge, aveva già preso in esame una proposta di iniziativa dei senatori Spallino, Vischia, Italia e Rosati con la quale si introducevano modificazioni ed aggiunte alle norme di legge concernenti appunto gli onorari degli avvocati e dei procuratori (e cioè la legge 13 giugno 1942, n. 794, e il decreto legislativo luogote-

nenziale 22 febbraio 1946, n. 170). La Commissione aveva concordemente ravvisato l'opportunità di una siffatta proposta di legge, esprimendo anzi l'avviso che per seguire un rapporto più rigoroso fra l'aumentato costo della vita (espresso dagli indici per il ceto medio riguardanti il 1942, anno in cui fu emanata la legge concernente la nostra materia, e il 1948, anno in cui fu presentata la proposta in parola) si sarebbe per avventura dovuto proporre un aumento delle tariffe forensi in misura anche superiore.

Il disegno di legge di iniziativa ministeriale trova pertanto la Commissione decisamente favorevole al suo accoglimento.

In relazione alle mutate condizioni econo-

niche della Nazione e alla svalutazione monetaria il progetto accoglie le numerose sollecitazioni da tempo espresse da tutti gli interessati procedendo a una revisione dei compensi stabiliti per gli avvocati e per i procuratori che in media, salvo qualche eccezione, si aggira intorno a una cifra pari a 15-20 volte i compensi previsti dalla legge del 1942.

Diversamente dalle proposte enunciate nel progetto dei senatori Spallino, Vischia, Italia, Rosati il disegno di legge tende poi a proporre invece di una revisione in linea generale una serie di aumenti per ciascuna delle prestazioni contemplate nelle tabelle *A* e *B* allegate alla legge del 1942.

L'una e l'altra innovazione possono essere raccomandate con tranquilla coscienza ai suffragi dell'Assemblea. Se infatti non vi è ormai più bisogno di giustificare ancora una proposta di aumento per gli onorari degli avvocati e dei procuratori, proposta che oltre tutto è in armonia con le recenti modificazioni delle tariffe vigenti per altre categorie professionali, sembra altresì degno di approvazione il sistema di determinare in modo congruo gli aumenti stabilendo per ciascuna prestazione i corrispettivi che si ritengono adeguati, anziché adottare un unico coefficiente di aumento sui compensi fissati nel 1942 (e aumentati del 100 per cento nel 1946).

È da aggiungere che il disegno di legge del Ministro Guardasigilli ha del resto già incontrato il consenso di numerosi consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori e del massimo organo professionale, il Consiglio Nazionale Forense. Quest'ultimo organo ha anzi dedicato al progetto una serie di attente e diligenti osservazioni, fra le quali sono contenute anche proposte di ulteriori miglioramenti nei particolari. Salvo fermarsi fra breve su alcune di simili proposte, sembra per altro al sottoscritto relatore che non si possa convenire nella idea enunciata dal Consiglio Nazionale Forense, là dove esso suggerisce di adottare il principio che nella liquidazione a carico del cliente degli onorari di avvocato si tenga conto (oltreché dei criteri enunciati dalla legge vigente, e cioè del pregio dell'opera prestata e dell'esito della causa) anche dei vantaggi rilevanti conseguiti dal cliente (e che perciò si consenta di superare anche i massimi

preveduti dalla tabella *A* allegata alla legge quando ne sia il caso).

Nonostante l'autorevolezza del supremo organo professionale, un emendamento di questo genere può dar luogo a maggiori inconvenienti che non a vantaggi e aprire l'adito a discussioni forse neanche confacenti al decoro della classe forense, per la evidente incertezza nell'apprezzamento dei vantaggi che di volta in volta si pretenderebbero conseguiti dal cliente.

Ritornando al progetto ministeriale, è sembrato opportuno alla Commissione l'emendamento contenuto nell'articolo 2 secondo il quale le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le lire 500.000 ma non i cinque milioni di lire, salvo che le questioni giuridiche trattate abbiano una importanza straordinaria, e secondo il quale nel caso di valore indeterminabile il giudice non è rigidamente tenuto al raddoppiamento dei compensi base ma può, con una valutazione evidentemente adeguata alle circostanze del caso e alle difficoltà del processo, liquidare anche onorari maggiori.

Per i casi nei quali si possa determinare il valore della causa il progetto non modifica la legge del 1942, secondo l'articolo 9, 1° comma nella quale il valore della causa si determina a norma del Codice di procedura civile. A questo proposito il Consiglio Nazionale Forense ha raccomandato di aggiungere un emendamento col quale si dica che si fa eccezione alla regola nei casi nei quali tale valore risulti manifestamente diverso: si è osservato infatti che nella pratica più di una volta è evidentissima la sperequazione tra la valutazione fatta secondo i criteri del Codice e quella che risulta dai termini reali ed effettivi della contestazione (come nelle cause relative alla proprietà o ad altri diritti sui beni immobili); e si è precisamente suggerito di tenere presente il valore economico quando sia possibile senza bisogno di indagini specifiche accertarlo. L'emendamento sembra meritevole di essere accolto.

Ancora in tema di valore indeterminabile della causa il Ministro proponente opina che convenga mantenere il sistema della legge vigente i cui articoli 9 e 19 attribuiscono alle cause in parola un valore economico diverso secondo che si tratti della liquidazione degli onorari di avvocato o di quella dei compensi

di procuratore: per conseguenza il progetto ministeriale stabilisce che, per la liquidazione degli onorari di procuratore, le cause di valore indeterminabile si considerino di valore eccedente le 500 mila lire ma non i due milioni di lire (articolo 5). Nulla vi è da obiettare a questo riguardo.

Altro punto sul quale si può consentire col disegno di legge è quello del mantenimento della riduzione negli onorari di avvocato nei giudizi il cui valore non superi le lire 20 mila (che per la legge del 1942 erano due mila lire), quando si tratti di controversie individuali del lavoro. La norma merita evidentemente di essere conservata perchè mira a limitare le spese di giustizia nelle controversie individuali del lavoro.

Degna ugualmente di approvazione è la proposta secondo cui le indennità di trasferta sono aumentate sia per l'avvocato (articolo 4 del progetto) sia per il procuratore (articolo 8). Rispetto alla misura stabilita nella legge attuale (il cui massimo per la indennità dell'avvocato è di lire 500 e per la indennità del procuratore di lire 100) la revisione non può per verità apparire esagerata perchè nel caso della trasferta compiuta dall'avvocato l'aumento è pari a dieci volte, mentre non supera le venti volte l'aumento per la indennità dovuta al procuratore.

Tenendo conto di questo rapporto può sembrare quindi inadeguato per difetto l'aumento (articolo 7 del progetto) del diritto per la vacanza dei procuratori, che era stabilito nella legge del 1942 in lire 15 e che adesso viene elevato a lire 150: si può domandare se non sarebbe equo raddoppiare tale aumento per tener fermo il rapporto da 1 a 20.

Con queste osservazioni si è detto quanto basta per giustificare in linea di massima la approvazione data dalla Commissione alla proposta del Ministro di grazia e giustizia: approvazione di massima che evidentemente comporta, scendendo ai particolari, l'approva-

zione della revisione delle tabelle *A* e *B* allegata alla legge finora in vigore.

Ma questa breve relazione non può chiudersi senza che sia richiamata l'attenzione del Senato su due lacune che sono state già rilevate dal Consiglio Nazionale Forense, lacune alle quali la Commissione pensa che convenga veramente riparare.

Si è osservato che tra le prestazioni di avvocato prese in esame nella tabella *A* per le cause davanti ai Tribunali e alle Corti d'appello manca quella che riguarda la collaborazione prestata dal patrono per la conciliazione, quando essa è avvenuta. La Commissione conviene nella opportunità di tener conto di questa attività che merita dal punto di vista morale una schietta approvazione e dal punto di vista economico una adeguata retribuzione. In conformità con questo punto di vista sarebbe da aggiungere la voce relativa in calce alla tabella *A* modificata dal disegno di legge.

Altra proposta che pure sembra meritevole di essere segnalata al Senato è stata fatta per le cause di valore eccedente i 10 milioni di lire. Nella tariffa adottata dal progetto ministeriale ci si limita a disporre che siano raddoppiati gli onorari di avvocato per le cause davanti alla Corte di Cassazione e alle altre magistrature superiori quando il valore della causa superi i cinque milioni di lire. Ma è giusto riconoscere che nei processi davanti la Suprema Corte e le Magistrature di pari grado l'elemento del valore ha la sua importanza, sicchè è conveniente stabilire una ulteriore categoria che comprenda non solo le cause superiori ai cinque milioni di lire, ma quelle che eccedono i 10 milioni: cause nelle quali l'onorario del difensore può essere elevato ulteriormente al doppio. Sempre in coerenza con questa osservazione si propone pertanto di aggiungere una voce apposita alla tabella allegata al disegno di legge.

Bo, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le lire 500.000 ma non i cinque milioni di lire, salvo che le cause stesse siano di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate; in tale caso il giudice può liquidare onorari maggiori, nei limiti previsti dal paragrafo III, della tabella A ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Per le cause in primo grado in materia di controversie individuali di lavoro, quando il valore non supera le lire 20.000, sono dovuti dal cliente all'avvocato gli onorari nella misura stabilita al paragrafo II della tabella B ».

Il terzo comma dello stesso articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Per le cause in grado di appello in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, quando il valore della causa non supera le lire 100.000 sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« All'avvocato che, per ragioni della sua professione, deve trasferirsi fuori della propria residenza, sono dovuti dal cliente, oltre gli onorari per le prestazioni compiute, un'indennità per ogni giornata, o frazione di giornata, da lire 2.000 a lire 5.000 ed il rimborso della

spesa di viaggio. Quando la trasferta ha luogo entro il circondario l'indennità è ridotta di un terzo ».

Art. 5.

I primi tre commi dell'articolo 19 sono sostituiti dai seguenti:

« Gli onorari ed i diritti determinati dalla tabella B si riferiscono a cause di valore non superiore alle lire 150.000.

« Essi sono aumentati di un terzo quando il valore della causa supera le lire 150.000.

del doppio quando supera le lire 500.000;

del triplo quando supera 1.000.000 di lire;

del quadruplo quando supera 2.000.000 di lire.

« Il valore delle cause si determina a norma dell'articolo 9, salvo che per le cause di valore indeterminabile le quali si considerano di valore eccedente le lire 500.000 ma non i 2.000.000 di lire ».

Art. 6.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Per le cause di controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera le lire 20.000, gli onorari ed i diritti sono ridotti ad un quarto; per quelle il cui valore è compreso fra le lire 20.000 e le lire 100.000 gli onorari sono ridotti alla metà ».

Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« Le vacanze dei procuratori sono di un'ora ciascuna e il diritto per ognuna di esse è di lire 150. La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera ».

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« Al procuratore che deve trasferirsi fuori della sua legale residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il diritto di vacanza fino ad un massimo di

quattro vacanze, il rimborso della spesa di viaggio ed una indennità, per ogni giornata o frazione di giornata, di lire 1.200 quando la trasferta ha luogo entro il circondario e di lire 2.000 negli altri casi».

Art. 9.

Negli articoli 26 e 27 alle parole: « direttorio del sindacato », « direttorio del sindacato fascista degli avvocati e dei procuratori » e « direttorio » sono sostituite rispettivamente

le parole: « consiglio dell'ordine », « consiglio dell'ordine forense » e « consiglio ».

Art. 10.

Le tabelle *A* e *B* che stabiliscono la misura degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore allegate alla legge 13 giugno 1942, n. 794, e modificate dai decreti legislativi 22 febbraio 1946, n. 170 e 30 ottobre 1946, n. 395, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

TABELLA A (*).

ONORARI DI AVVOCATO

	Onorario	
	Minimo	Massimo
I. - Cause davanti al giudice conciliatore.		
1. Per l'intero giudizio L.	1.000	5.000
II. - Cause davanti al pretore.		
2. Per l'intero giudizio	10.000	20.000
Quando si tratta delle cause di cui all'articolo 8 del Codice di procedura civile o di cause accessorie o di garanzie eccedenti la competenza del pretore, sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.		
III. - Cause davanti al tribunale.		
3. Studio della controversia e consultazioni col cliente.	4.000	10.000
4. Ispezione dei luoghi di controversia, ricerca di documenti in archivi pubblici o privati	2.000	4.000
5. Preparazione ed estensione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta	3.000	14.000
6. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	2.000	3.000
7. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice . .	4.000	7.000
8. Estensione delle difese (comparsa conclusionali, memorie)	12.000	20.000
9. Discussione in pubblica udienza o in Camera di Consiglio.	3.000	12.000
Gli onorari stabiliti dal presente paragrafo si riferiscono alle cause di valore fino a lire 250.000, di competenza del tribunale o di giurisdizioni equiparate; per le cause di valore superiore alle lire 250.000 e fino a lire 500.000, gli onorari sono aumentati di un terzo; per le cause di valore superiore alle lire 500.000 e fino a lire 1.500.000, sono raddoppiati; per le cause di valore superiore alle lire 1.500.000 e fino a lire 5.000.000, sono triplicati; per le cause di valore superiore alle lire 5.000.000 e fino a 10.000.000 di lire, sono quadruplicati; per le cause di valore superiore ai 10.000.000 di lire gli onorari minimi e massimi possono essere aumentati fino al doppio di quelli relativi alle cause del valore di 10.000.000 di lire.		

(*) N. B. Le voci aggiuntive proposte dalla Commissione sono scritte in corsivo e sottolineate.

	Onorario	
	Minimo	Massimo
<u>9-bis. Opera prestata per la conciliazione; quando questa è avvenuta:</u>		
<u>per le cause di valore superiore a 250.000 ma non a 10.000.000 di lire L.</u>	5.000	120.000
<u>per le cause di valore superiore ai 10.000.000 di lire gli onorari possono essere raddoppiati.</u>		

IV. - Cause davanti alla Corte d'appello.

10. Sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo terzo aumentati del 25 per cento.

V. - Cause davanti alla Corte di cassazione e altre magistrature superiori (Consiglio di Stato, Corte dei conti, Tribunale superiore delle Acque pubbliche, Commissione centrale delle imposte).

11. Studio della controversia e consultazioni col cliente.	15.000	30.000
12. Estensione del ricorso, del controricorso e delle difese scritte	20.000	35.000
13. Discussione	15.000	35.000

Gli onorari di cui sopra si riferiscono alle cause di valore fino a 1.000.000 di lire.

Per le cause di valore superiore ad 1.000.000 ma non a 5.000.000 di lire, gli onorari sono aumentati di un terzo.

Per quelle di valore superiore a 5.000.000 di lire sono raddoppiati.

Per quelle di valore superiore a 10.000.000 di lire possono essere ulteriormente raddoppiati.

VI. - Procedimenti speciali.

14. Per tutta l'opera prestata fino all'emanazione del provvedimento	10.000	30.000
--	--------	--------

L'onorario di cui sopra è soggetto agli aumenti previsti nel paragrafo terzo quando il valore dell'oggetto del ricorso supera le lire 250.000.

Quando il valore è indeterminato, si applica il disposto dell'articolo 9, comma 2°, delle norme generali.

TABELLA B.

ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE

I. — *Processo di cognizione davanti al pretore, al tribunale, alla Corte di appello, ai giudici speciali, agli arbitri e, in genere, ad autorità, Commissioni, Collegi con funzioni giurisdizionali.*

1. Per la disamina	L.	250
2. Per la domanda introduttiva del giudizio anche se proposto oralmente nei casi consentiti dalla legge		250
3. Per la rinnovazione o riassunzione della domanda		250
4. Per la chiamata di un terzo in causa		250
5. Per ogni autentica di firma		250
6. Per l'iscrizione della causa a ruolo		250
7. Per la costituzione in giudizio		250
8. Per l'esame degli scritti difensivi e della documentazione della controparte anteriormente alla pronuncia di ogni ordinanza o sentenza		250
9. Per ogni scritto difensivo		250
10. Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice		250
11. Per l'esame di ogni ordinanza o decreto		250
12. Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti dalla legge		250
13. Per la formazione del fascicolo di parte, compresa la compilazione dell'indice degli atti		250
14. Per la partecipazione a ciascuna udienza o per ogni intervento alle operazioni del consulente tecnico		150
Quando il tempo impiegato oltrepassa un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacanza.		
15. Per l'assistenza alla parte comparsa davanti al giudice o al Collegio		250
Quando il tempo impiegato oltrepassa un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacanza.		
L'onorario e il diritto di cui sopra non sono cumulabili con quelli di cui al n. 14.		
16. Per le sessioni con il cliente		250
17. Per la corrispondenza informativa con il cliente, oltre il rimborso delle spese		250
18. Per la notificazione di ogni atto		150
Se la notificazione deve farsi a più di una persona sono dovute per ogni persona in più		
		100
19. Per la collaborazione prestata per la conciliazione; quando questa è avvenuta		1.500
20. Per l'assistenza ad atti di istruzione probatoria, per ogni udienza		250
Se l'assistenza dura oltre un'ora o se l'atto di istruzione avviene fuori dell'ufficio giudiziario, nei casi diversi da quelli previsti dall'articolo 23 delle norme generali, è dovuto in più il diritto di vacanza.		

21. Per ogni richiesta di documento o certificato da rilasciarsi da uffici, autorità, enti, notaio, ecc.	L.	250
22. Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria		150
23. Per ogni richiesta alla cancelleria di copie di atti o provvedimenti.		150
24. Per la sottoposizione di ogni atto o documento di parte a registrazione, a bollo o legalizzazione		250
25. Per ogni inserzione nel foglio degli Annunzi giudiziari della provincia, nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica o in altre stampe periodiche		250
26. Per la proposizione della querela di falso		250
27. Per l'esame delle relazioni dei consulenti tecnici o di documenti contabili		250
Se l'esame richiede oltre un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacanza.		
28. Per il ritiro del fascicolo di parte dalla Cancelleria		150
29. Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio o nel caso di cui all'articolo 455 del Codice di procedura civile, al consulente tecnico		250
30. Per la redazione della nota delle spese di cui all'articolo 75 delle norme di attuazione del Codice di procedura civile		250
31. Per la richiesta al Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato . .		150
32. Per l'assegnazione della causa a sentenza		250
33. Per provvedere alla registrazione della sentenza e di ogni altro provvedimento soggetto a registrazione, anche in caso di prenotazione a debito		250
34. Per ogni deposito in Cancelleria o presso pubblici ufficiali a titolo cauzionale		250
35. Per eseguire all'Ufficio del Registro il deposito di cui all'articolo 398 del Codice di procedura civile		250

II. — *Processo di cognizione davanti al conciliatore.*

36. Per l'opera prestata durante il processo davanti al conciliatore:		
se il valore della causa non supera le lire 500		300
se supera le lire 500 ma non le lire 2.500		750
se supera le lire 2.500 ma non le lire 5.000		1.500
se supera le lire 5.000		2.000
L'onorario è ridotto alla metà se non fu pronunciata sentenza definitiva.		
37. Per la collaborazione prestata ai fini della conciliazione in qualunque fase:		
se il valore della causa non supera le lire 500		200
se supera le lire 500 ma non le lire 2.500		500
se supera le lire 2.500 ma non le lire 5.000		1.000
se supera le lire 5.000		1.500
38. Per provvedere alla registrazione del verbale di conciliazione o alla notificazione della sentenza, quando la causa è di valore superiore alle lire 2.500		250
Quando la causa è di valore inferiore alle lire 2.500		100

III. - *Processo di esecuzione.*

39. Per la richiesta di copia in forma esecutiva L.	150
40. Per ogni atto di precetto o di pignoramento, anche presso terzi o contro il terzo proprietario	250
41. Per la richiesta di notificazione del precetto o del pignoramento, per la richiesta dell'esecuzione all'ufficiale giudiziario o per la richiesta di ogni altro atto inerente al processo di esecuzione . .	150
Se la notificazione è fatta a più persone sono dovute per ogni persona in più	75
42. Per l'atto di pignoramento immobiliare o di pignoramento di navi, automobili o aeromobili	300
43. Per il ricorso di intervento nell'esecuzione o per ogni altro ricorso al giudice dell'esecuzione o per ogni atto di intimazione ad altri creditori	250
44. Per la compilazione di ciascuna nota di iscrizione o di trascrizione nell'Ufficio ipotecario o in altri pubblici registri	250
45. Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento nei casi previsti dalla legge o del provvedimento che ordina il sequestro conservativo di immobili	250
46. Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento o del provvedimento che ordina il sequestro conservativo dei mobili nei casi previsti dalla legge	250
47. Per la richiesta di ogni altra trascrizione, iscrizione, annotazione, cancellazione o annullamento di formalità in pubblici registri . .	250
48. Per le ispezioni ipotecarie o per la richiesta di certificati ipotecari.	300
49. Per l'esame dei certificati ipotecari	250
50. Per le ispezioni catastali	300
51. Per l'esame dei certificati catastali	250
Se le prestazioni di cui ai numeri 48, 49, 50 e 51 richiedono oltre un'ora, è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacanza.	
52. Per ottenere la pubblicità di avvisi	250
53. Per l'esame di ciascuna domanda e dei titoli relativi predetti dai creditori intervenienti nel processo	250
54. Per il deposito di somme	250
55. Per la domanda di vendita di immobile pignorato ove contenga la particolareggiata descrizione dell'immobile, l'indicazione del valore e la proposta delle modalità e condizioni di vendita	750
Quando per le prestazioni di cui sopra è occorso un rilevante lavoro, l'onorario può essere elevato fino al triplo.	
56. Per ogni comparizione davanti al giudice dell'esecuzione quando è disposta dal giudice stesso o dalla legge	250
57. Per la dichiarazione nella procedura di incanto davanti ai giudici o ad altri pubblici ufficiali	250
58. Per l'assistenza all'incanto	250
59. Per le offerte all'incanto per conto del creditore istante (qualunque sia l'ammontare del credito) o di altra persona nominata o da	

nominare, se la somma ricavata dalla vendita immobiliare non supera:

le lire 50.000	L.	450
le lire 100.000		750
le lire 500.000		1.200
le lire 2.000.000		1.800
Se la somma supera le lire 2.000.000 l'onorario è di		3.000
L'onorario di cui sopra non è cumulabile con quello di cui al n. 58.		
60. Per l'offerta di acquisto dopo l'incanto o durante l'amministrazione giudiziaria		250
61. Per concorrere alla distribuzione del prezzo		250
62. Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita mobiliare, se la somma non supera le lire 50.000		300
Se la somma ricavata supera le lire 50.000 l'onorario è dovuto nella misura di cui al n. 59.		
63. Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita immobiliare:		
se la somma non supera le lire 50.000		750
se supera le lire 50.000 ma non le lire 100.000		1.200
se supera le lire 100.000 ma non le lire 500.000		2.150
se supera le lire 500.000 ma non le lire 2.000.000		4.500
se supera le lire 2.000.000		7.500
64. Per l'esame del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare		250
65. Per la discussione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare e immobiliare		250
66. Per l'approvazione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare		250
L'onorario di cui sopra non è cumulabile con quello di cui ai numeri 62 e 63.		
67. Per l'assistenza all'adunanza dei creditori nella procedura fallimentare		250
Se l'adunanza dura oltre un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacanza.		
68. Per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione non prevista nel presente paragrafo e per i giudizi a cui dia luogo il processo medesimo, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo primo per le corrispondenti prestazioni.		

IV. — *Procedimenti speciali.*

69. Nelle materie da trattarsi in Camera di Consiglio sono dovute al procuratore dal proprio cliente, per l'opera prestata dalla compilazione del ricorso fino al ritiro della copia del provvedimento		1.500
70. Per i ricorsi e decreti di competenza del giudice tutelare		900
71. Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali, disciplinati dal Codice di procedura civile o da altra legge, e per i giudizi		

a cui diano luogo i procedimenti stessi sono dovuti, salvo il disposto del comma seguente, gli onorari e i diritti stabiliti nei paragrafi precedenti per le corrispondenti prestazioni.

Per le prestazioni concernenti i medesimi procedimenti speciali e per i giudizi ai quali essi diano luogo, quando è competente il conciliatore, sono dovuti gli onorari di cui ai numeri 36 e 38.

V. — *Prestazioni del procuratore domiciliatario nei giudizi davanti alla Corte di cassazione o ad altri giudici.*

72. Al procuratore domiciliatario nel giudizio davanti alla Corte di cassazione o ad altri giudici sono dovute dal cliente, per l'opera prestata fino alla pronuncia della sentenza, qualunque sia il valore della causa 4.500

VI. — *Diritti di scritturazione e stampa.*

73. Per la scritturazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi o notificarsi e per le copie di relazione dei consulenti tecnici, di verbali di prova e di altri documenti, oltre al rimborso delle spese, sono dovute, per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie:
- | | |
|---|-----|
| nel caso di scritturazione a mano | 50 |
| nel caso di impiego della dattilografia | 150 |
| nel caso di impiego della stampa | 250 |

Il Primo Presidente della Corte di appello, su proposta del Consiglio dell'Ordine forense, fissa, tenuto conto dei prezzi correnti, la misura del rimborso per le spese di scritturazione.